



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 ottobre 2010 (22.10)
(OR. en)**

14677/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0054 (COD)**

**FIN 460
POLGEN 150
INST 379
CODEC 993**

NOTA PUNTO "I"

del:	Segretariato Generale del Consiglio
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti
n. doc. prec.:	14333/10 FIN 429 POLGEN 144 INST 360 CODEC 940
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna (prima lettura) - Approvazione del testo di compromesso definitivo

1. Il 26 marzo 2010, la Commissione ha presentato la proposta in oggetto.¹
2. Durante il trilogò dell'11 ottobre 2010, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il testo di compromesso riportato nell'allegato.
3. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a confermare che la presidenza può trasmettere una lettera al Parlamento europeo in cui si indica che, se il Parlamento europeo dovesse adottare la sua posizione in prima lettura nella medesima forma che figura nel testo di compromesso riportato nell'allegato, il Consiglio approverebbe la posizione del Parlamento europeo, fatta salva la revisione da parte del gruppo dei giuristi-linguisti.

¹ Doc. 8134/10 FIN 122 POLGEN 46 INST 97 (COM(2010) 85 definitivo).

TESTO DI COMPROMESSO DEFINITIVO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte dei conti¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee² (in prosieguo il "regolamento finanziario"), fissa i principi di bilancio e le norme finanziarie che si devono rispettare in tutti gli atti normativi. Al fine di tener conto delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona e dell'istituzione del servizio europeo per l'azione esterna, ai sensi della decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna³, è necessario modificare alcune disposizioni del regolamento finanziario.
- (2) Il trattato di Lisbona istituisce un servizio europeo per l'azione esterna (in prosieguo, "SEAE"). Conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna, il SEAE è un servizio sui generis e, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, dovrebbe essere assimilato a un'istituzione.

¹ GU C ... del ..., pag.

² GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

³ GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

- (3) Nel contesto del discarico, dal momento che ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario il SEAE dovrebbe essere assimilato a un'istituzione, ad esso si applicano integralmente le procedure di cui all'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo il "TFUE") e agli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario. Il SEAE dovrebbe cooperare pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornire, se del caso, le informazioni supplementari necessarie, anche partecipando a riunioni degli organi pertinenti. La Commissione dovrebbe continuare ad essere responsabile, in conformità dell'articolo 319 TFUE, dell'esecuzione del bilancio, compresi gli stanziamenti operativi eseguiti dai capi delle delegazioni in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione. Affinché la Commissione possa assolvere alle proprie responsabilità, i capi delle delegazioni dell'Unione dovrebbero poter fornire le informazioni necessarie. L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dovrebbe essere al contempo informato e dovrebbe facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell'Unione e i servizi della Commissione. Data la novità di questa struttura, occorre applicare norme particolarmente rigorose in materia di trasparenza e responsabilità finanziaria e di bilancio.
- (3bis) (nuovo) In seno al SEAE, un direttore generale per il bilancio e l'amministrazione dovrebbe rispondere all'Alto rappresentante della gestione amministrativa e della gestione interna di bilancio del SEAE. Il direttore generale dovrebbe operare all'interno del quadro esistente e attenersi alle stesse disposizioni amministrative applicabili alla parte della sezione III del bilancio dell'Unione europea che rientra nella rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale.
- (3bis) L'istituzione del SEAE dovrebbe essere guidata, come previsto dagli orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo del 29 e 30 ottobre 2009, dal principio dell'efficienza in termini di costi ai fini della neutralità di bilancio.
- (4) Il trattato di Lisbona prevede che le delegazioni della Commissione entrino a far parte del SEAE come delegazioni dell'Unione. Ai fini di un'efficiente gestione, tutte le spese amministrative e di sostegno delle delegazioni dell'Unione che finanziano i costi comuni devono essere eseguite da un servizio di sostegno unico. A tal fine, il regolamento finanziario dovrebbe prevedere la possibilità di fissare modalità dettagliate, da concordare con la Commissione, volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti amministrativi delle delegazioni dell'Unione.
- (5) È necessario garantire la continuità del funzionamento delle delegazioni dell'Unione e in particolare la continuità e l'efficienza della gestione dell'aiuto esterno da parte delle delegazioni. La Commissione deve quindi essere autorizzata a sottodelegare i propri poteri di esecuzione del bilancio per le spese operative ai capi delle delegazioni dell'Unione che appartengono al SEAE in quanto istituzione separata. Occorre inoltre che la Commissione, nei casi in cui esegue il bilancio mediante gestione centralizzata diretta, sia autorizzata a farlo anche attraverso sottodelega a capi delle delegazioni dell'Unione. Gli ordinatori delegati della Commissione devono continuare ad essere responsabili per la definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo, mentre i capi delle delegazioni dell'Unione devono essere responsabili dell'adeguata realizzazione e del buon funzionamento di questi sistemi nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nelle loro delegazioni, e devono riferire in proposito due volte all'anno. La delega può essere revocata conformemente alle disposizioni applicabili alla Commissione.

- (6) In conformità del principio della sana gestione finanziaria, i capi delle delegazioni dell'Unione, quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione, devono applicare le norme della Commissione ed essere soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati della Commissione. A tale fine essi fanno riferimento alla Commissione come all'istituzione di appartenenza.

[(6bis) (7) raggruppati nel considerando (3)]

- (8) Il contabile della Commissione rimane responsabile dell'insieme della sezione del bilancio relativa alla Commissione, comprese le operazioni contabili relative agli stanziamenti la cui gestione è stata sottodelegata ai capi delle delegazioni dell'Unione. Al fine di evitare qualunque sovrapposizione di responsabilità, è pertanto necessario chiarire che le responsabilità del contabile del SEAE devono concernere esclusivamente la sezione del bilancio relativa al SEAE. Il contabile della Commissione dovrebbe inoltre svolgere il ruolo di contabile del SEAE relativamente all'esecuzione del bilancio della sezione del bilancio relativa al SEAE, con riserva di un riesame della presente disposizione.
- (9) Per garantire coerenza e parità di trattamento tra gli ordinatori sottodelegati appartenenti al personale del SEAE e quelli appartenenti al personale della Commissione e per garantire altresì un'adeguata informazione alla Commissione, è opportuno che l'istanza specializzata in irregolarità finanziarie della Commissione sia responsabile anche del trattamento delle irregolarità riscontrate nel quadro del SEAE nei casi in cui la Commissione abbia sottodelegato i poteri di esecuzione ai capi delle delegazioni dell'Unione. Tuttavia, al fine di mantenere il nesso tra responsabilità in materia di gestione finanziaria e azione disciplinare, la Commissione deve essere abilitata a chiedere all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di avviare un procedimento nel caso in cui l'istanza rilevi irregolarità relative alle competenze che la Commissione ha sottodelegato ai capi delle delegazioni dell'Unione. In casi simili, l'Alto rappresentante deve prendere le misure adeguate conformemente allo statuto dei funzionari.
- (10) Il revisore interno della Commissione deve svolgere anche il ruolo di revisore contabile interno del SEAE relativamente all'esecuzione del bilancio delle sezioni del bilancio relative alla Commissione e al SEAE, con riserva di un riesame.
- (10bis) Al fine di garantire un controllo democratico sull'esecuzione del bilancio dell'Unione europea, i capi delle delegazioni dell'Unione dovrebbero fornire una dichiarazione attestante l'affidabilità, unitamente a una relazione contenente informazioni sull'efficienza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo delle rispettive delegazioni, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate. Le relazioni dei capi delle delegazioni dell'Unione dovrebbero essere allegate alla relazione annuale di attività dell'ordinatore delegato competente ed essere messe a disposizione dell'autorità di bilancio.
- (10ter) Ai fini del regolamento finanziario, l'espressione "Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza" dovrebbe essere interpretata in conformità delle diverse funzioni dell'Alto rappresentante ai sensi dell'articolo 18 del trattato sull'Unione europea.
- (11) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea (in prosieguo il "bilancio") e alla presentazione e alla revisione dei conti.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - il termine "istituzione" si riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, alla Commissione europea, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);
 - la Banca centrale europea non è considerata un'istituzione dell'Unione.
3. I riferimenti alle "Comunità" o all'"Unione" sono intesi come riferimenti all'Unione europea e alla Comunità europea dell'energia atomica.";

1bis) all'articolo 16, secondo comma, i termini "servizi esterni della Commissione" sono sostituiti dai termini "Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna";

2) all'articolo 28, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le proposte o iniziative presentate all'autorità legislativa dalla Commissione, dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o da uno Stato membro, che possano avere un'incidenza finanziaria, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria e della valutazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del presente regolamento.";

3) all'articolo 30, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio di cui essa dispone, qualora l'esecuzione del bilancio sia centralizzata ed espletata direttamente dai suoi servizi o dalle delegazioni dell'Unione conformemente all'articolo 51, secondo comma, e le informazioni sui beneficiari dei fondi fornite dalle entità cui sono stati delegati compiti di esecuzione del bilancio secondo altre modalità di gestione.";

- 4) all'articolo 31, primo comma, davanti alle parole "il Consiglio" sono inserite le parole "il Consiglio europeo" e davanti alla parola "redigono" sono inserite le parole "e il servizio europeo per l'azione esterna";

4bis) all'articolo 31, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"Il SEAE redige uno stato di previsione delle sue entrate e delle sue spese, che trasmette alla Commissione anteriormente al 1° luglio di ogni anno. L'Alto rappresentante consulta il Commissario responsabile per la politica di sviluppo, il Commissario responsabile per la politica di vicinato e il Commissario responsabile per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi relativamente ai loro rispettivi ambiti di competenza.";

4ter) all'articolo 33 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 3:

"3. In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, della decisione 2010/427/UE e al fine di garantire la trasparenza di bilancio nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio, unitamente al progetto di bilancio, un documento di lavoro che presenta in modo completo:

- tutte le spese amministrative e operative connesse all'azione esterna dell'Unione, comprese le missioni PESC/PSDC, e finanziate a titolo del bilancio dell'Unione;
- la spesa amministrativa globale del SEAE a titolo dell'esercizio precedente, per ciascuna delegazione e per l'amministrazione centrale del SEAE, e le spese operative per zona geografica (regioni, paesi), area tematica, delegazione e missione.

Inoltre, il documento di lavoro:

- evidenzia il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e il numero dei posti permanenti e temporanei, compreso il personale contrattuale e locale, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio in ciascuna delegazione dell'Unione e presso l'amministrazione centrale del SEAE;
- indica ogni aumento o riduzione del numero di posti per grado e per categoria, in seno all'amministrazione centrale del SEAE e presso l'insieme delle delegazioni dell'Unione, rispetto all'esercizio precedente;
- indica il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente, nonché il numero dei posti occupati da personale distaccato dai servizi diplomatici degli Stati membri e da personale distaccato dal Consiglio e dalla Commissione; fornisce un quadro dettagliato di tutto il personale presente presso le delegazioni dell'Unione al momento della presentazione del progetto di bilancio, tra cui una ripartizione per zona geografica, paese e missione, distinguendo tra posti nella tabella dell'organico, agenti contrattuali, agenti locali ed esperti nazionali distaccati e gli stanziamenti richiesti nel progetto di bilancio per altre categorie di personale, con la relativa stima degli effettivi equivalenti a tempo pieno che potrebbero essere impiegati entro i limiti degli stanziamenti richiesti."

4quater) All'articolo 46, paragrafo 1, è aggiunto il seguente punto:

"(5bis) l'importo totale delle spese della politica estera e di sicurezza comune (in prosieguo "PESC") è iscritto in un capitolo di bilancio dal titolo "PESC", con articoli di bilancio specifici. Tali articoli coprono la spesa per la PESC e contengono linee di bilancio specifiche che individuano quantomeno le missioni principali.";

5) all'articolo 50, primo comma, sono aggiunte le seguenti frasi:

"Tuttavia, possono essere concordate con la Commissione modalità volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti amministrativi delle delegazioni dell'Unione.

Tali modalità non devono contemplare deroghe alle disposizioni del regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione.";

6) all'articolo 51 sono aggiunti i seguenti commi:

"Tuttavia, la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio relativamente agli stanziamenti di funzionamento figuranti nella sua sezione ai capi delle delegazioni dell'Unione. Essa ne informa al contempo l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione, i capi delle delegazioni dell'Unione applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati della Commissione.

La Commissione può revocare tale delega conformemente alla propria regolamentazione.

Ai fini di quanto stabilito al secondo comma, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza adotta i provvedimenti necessari a facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell'Unione e i servizi della Commissione.";

7) l'articolo 53 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 53 bis

Quando la Commissione esegue il bilancio in modo centralizzato, le funzioni d'esecuzione sono espletate direttamente, dai suoi servizi o dalle delegazioni dell'Unione conformemente all'articolo 51, secondo comma, oppure indirettamente secondo le disposizioni degli articoli da 54 a 57.";

8) all'articolo 59 è inserito il seguente paragrafo 5:

"5. Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, i capi delle delegazioni dell'Unione fanno capo alla Commissione in quanto istituzione responsabile della definizione, dell'esercizio, del controllo e della valutazione delle loro funzioni e responsabilità di ordinatori sottodelegati. La Commissione ne informa al contempo l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.";

8 bis) all'articolo 60, paragrafo 7, secondo comma, è aggiunta la seguente frase:

"Anche le relazioni annuali di attività degli ordinatori delegati sono messe a disposizione dell'autorità di bilancio.";

9) alla sezione 2, è aggiunto il seguente articolo 60 bis:

"Articolo 60 bis

1. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, essi collaborano strettamente con la Commissione per una corretta esecuzione dei fondi, al fine di garantire in particolare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, il rispetto del principio della sana gestione finanziaria nella gestione dei fondi e l'efficace protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

A tal fine, essi adottano i provvedimenti necessari ad evitare qualunque situazione che potrebbe compromettere la responsabilità della Commissione relativamente all'esecuzione del bilancio a loro sottodelegata, come anche qualunque conflitto di priorità suscettibile di influire sull'esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati.

Se viene a crearsi una situazione o un conflitto di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell'Unione ne informano senza indugio i direttori generali competenti della Commissione e del SEAE. Essi adottano le misure del caso per porre rimedio alla situazione.

2. Il capo di una delegazione dell'Unione che si trovi in una situazione di cui all'articolo 60, paragrafo 6, si rivolge all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 4. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, egli informa le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore.
3. I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, presentano una relazione al loro ordinatore delegato, in modo che questi possa integrare tali relazioni nella sua relazione annuale di attività di cui all'articolo 60, paragrafo 7. Le relazioni dei capi delle delegazioni dell'Unione contengono informazioni sull'efficienza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti nella loro delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate e forniscono la dichiarazione attestante l'affidabilità di cui all'articolo 66, paragrafo 3 bis. Tali relazioni sono allegate alla relazione annuale di attività dell'ordinatore delegato e messe a disposizione dell'autorità di bilancio, tenendo conto, se del caso, del loro carattere riservato.

I capi delle delegazioni cooperano pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di scarico e forniscono, se del caso, le informazioni supplementari necessarie. In questo contesto, essi possono essere chiamati ad assistere a riunioni degli organi interessati e ad aiutare l'ordinatore delegato competente.

4. I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, rispondono ad ogni richiesta presentata dall'ordinatore delegato della Commissione di sua iniziativa o, nel contesto del discarico, su richiesta del Parlamento europeo.
5. La Commissione si assicura che la sottodelega di poteri non sia pregiudizievole per la procedura di discarico, in conformità dell'articolo 319 TFUE.";

10) all'articolo 61, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"Le responsabilità del contabile del SEAE riguardano esclusivamente la sezione del bilancio relativa al SEAE, eseguita dal SEAE. Il contabile della Commissione rimane responsabile dell'insieme della sezione del bilancio relativa alla Commissione, comprese le operazioni contabili relative agli stanziamenti la cui gestione è stata sottodelegata ai capi delle delegazioni dell'Unione.

Il contabile della Commissione svolge anche il ruolo di contabile del SEAE relativamente all'esecuzione del bilancio della sezione del bilancio relativa al SEAE, con riserva delle disposizioni dell'articolo 186 bis del presente regolamento.";

11) l'articolo 66 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3bis. In caso di sottodelegazione ai capi delle delegazioni dell'Unione, l'ordinatore delegato è responsabile della definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati, nonché della loro efficienza ed efficacia. I capi delle delegazioni dell'Unione sono responsabili dell'adeguata realizzazione e del buon funzionamento di tali sistemi, in conformità delle istruzioni impartite dall'ordinatore delegato, nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nel quadro della delegazione dell'Unione di cui sono responsabili. Prima di assumere le proprie funzioni, essi devono seguire corsi di formazione specifici sui compiti e le responsabilità degli ordinatori e sull'esecuzione del bilancio, in conformità dell'articolo 50 delle modalità di esecuzione.

I capi delle delegazioni dell'Unione riferiscono in merito alle loro responsabilità di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 60 bis, paragrafo 3.

Ogni anno, i capi delle delegazioni dell'Unione forniscono all'ordinatore delegato della Commissione la dichiarazione attestante l'affidabilità dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati nella loro delegazione, nonché della gestione delle operazioni a loro sottodelegate e dei relativi risultati, in modo da consentire all'ordinatore di stilare a sua volta la propria dichiarazione di affidabilità, conformemente all'articolo 60, paragrafo 7.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 5 :

"5. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, l'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo è competente per i casi di cui al medesimo paragrafo.

Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all'ordinatore, all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'ordinatore delegato della Commissione, se questi non è in causa, nonché al revisore interno una relazione corredata di raccomandazioni.

Sulla base del parere di quest'istanza, la Commissione può chiedere all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nella sua veste di autorità che ha il potere di nomina, di avviare un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale nei confronti di ordinatori sottodelegati se le irregolarità riguardano competenze della Commissione a loro sottodelegate. In casi simili, l'Alto rappresentante procederà come più opportuno conformemente allo statuto dei funzionari al fine di applicare le decisioni sull'azione disciplinare e/o il pagamento di un indennizzo quali raccomandate dalla Commissione.

Gli Stati membri sostengono pienamente l'Unione nella riscossione di eventuali pendenze, previste dall'articolo 22 dello statuto dei funzionari, a carico degli agenti temporanei cui si applica l'articolo 2, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.";

12) all'articolo 85 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"Ai fini della revisione contabile interna del SEAE, i capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, sono soggetti ai poteri di verifica del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata.

Il revisore interno della Commissione svolge anche il ruolo di revisore contabile interno del SEAE relativamente all'esecuzione del bilancio della sezione riguardante il SEAE, con riserva delle disposizioni dell'articolo 186 bis del presente regolamento.";

12 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 147 bis

Al SEAE si applicano integralmente le procedure di cui all'articolo 319 TFUE e agli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario. Il SEAE coopera pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, le informazioni supplementari necessarie, anche partecipando a riunioni degli organi interessati.";

13) all'articolo 163, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Le azioni di cui al presente titolo possono essere eseguite a livello centralizzato dalla Commissione, conformemente all'articolo 53 bis, mediante gestione concorrente o a livello decentrato dai paesi terzi beneficiari, ovvero congiuntamente con organizzazioni internazionali, secondo le pertinenti disposizioni degli articoli da 53 a 57.";

14) all'articolo 165, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"L'esecuzione delle azioni da parte dei paesi terzi beneficiari o delle organizzazioni internazionali è soggetta al controllo della Commissione e delle delegazioni dell'Unione conformemente all'articolo 51, paragrafo 2.";

15bis) dopo l'articolo 186 è inserito il seguente nuovo articolo 186 bis:

"Articolo 186 bis

L'articolo 61, paragrafo 1, terzo comma e l'articolo 85, paragrafo 3, saranno rivisti nel 2013 tenendo debitamente conto della specificità del SEAE e, in particolare, di quella delle delegazioni dell'Unione e se del caso di una capacità di gestione finanziaria adeguata del SEAE."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione affronterà la questione dello strumento del Fondo europeo di sviluppo al fine di integrarlo nel bilancio dell'Unione nel quadro delle sue proposte relative al prossimo quadro finanziario pluriennale."
